

**ALL. A)**

## **CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE**

**n° \_\_\_\_\_**

(ai sensi della DGR 17.01.2018,n. 7763 e del Dds 7 maggio 2018 n. 6286 Regione Lombardia)

**TRA**

Fondazione Luigi Clerici con sede legale in via Montecuccoli, 44/2, 20141 Milano, codice fiscale 80037690155 rappresentata dal Dott. Paolo Cesana - nato il 28/09/1968 a Lecco (Lc) CAP 23900 - codice fiscale CSNPLA68P28E507N

**E**

L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinit e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (ASP IMMeS e PAT) con sede legale in Milano – CAP 20146 Via Marostica, 8 - codice fiscale/partita IVA 04137830966 rappresentato dal Direttore Generale e Rappresentante Legale dott. Giuseppe Calicchio - nato il 14/11/1971 a Vigevano (Pv), CAP 27029 - codice fiscale CLCGPP71S14L872X

**PREMESSO CHE**

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

## ***ARTICOLO 4***

### **Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

## ***ARTICOLO 5***

### **Indennità di partecipazione**

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

## ***ARTICOLO 6***

### **Garanzie assicurative**

1. Il tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore.

## *ARTICOLO 9*

### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Milano, li \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Il soggetto promotore,

**Fondazione Luigi Clerici**

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dott. Paolo Cesana)

Il soggetto ospitante,

**Azienda di Servizi alla Persona  
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline  
e Pio Albergo Trivulzio**

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(Dott. Giuseppe Calicchio)